

Tuttavia gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine diversa si impegnano a stabilire tale soglia ad un livello tale che rimangano escluse solo le aziende più piccole che insieme rappresentano l'1% o meno del reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE, del paese interessato.

Prima di effettuare le indagini, tutti gli Stati membri informano la Commissione dei metodi seguiti per fissare il proprio limite.

Articolo 7

1. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo.

Le modalità di tale ripartizione e le eventuali eccezioni alla regola generale saranno stabilite dagli Stati membri, previo accordo della Commissione.

Peraltro, la superficie delle coltivazioni consociate viene rilevata anche al di fuori della superficie agricola utilizzata (SAU) secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

2. La superficie delle coltivazioni successive secondarie viene rilevata al di fuori della « superficie agricola utilizzata ».

Le coltivazioni successive secondarie devono essere specificate secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono misure necessarie affinché l'informazione raccolta nel corso delle indagini di cui al presente regolamento risponda alle caratteristiche di cui all'allegato I. Le modifiche dell'elenco delle caratteristiche per le indagini dal 1993 al 1997 sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

2. Le definizioni delle caratteristiche, nonché le regioni e le circoscrizioni sono quelle stabilite con decisione 83/461/CEE della Commissione (1), modificata dalle decisioni 85/622/CEE (2) e 85/643/CEE (3); le eventuali modifiche sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15.

3. Qualora, nel quadro dell'applicazione della tipologia comunitaria delle aziende agricole per determinati Stati membri, siano stati fissati dei redditi lordi standard per le suddivisioni di determinate caratteristiche di cui all'allegato I, gli Stati membri interessati raccolgono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di tali redditi lordi standard.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle indagini sul proprio territorio, ed in particolare:

a) istituiscono i questionari appropriati alla raccolta dell'informazione relativa all'elenco delle caratteristiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

b) verificano che i questionari siano compilati in modo completo e le risposte siano veritiere; eventualmente, essi provvedono, se possibile, a far completare i questionari e far rettificare i dati inesatti.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti e delle indagini per campione, conformemente alla procedura illustrata nell'allegato II, in appreso denominato « progetto EUROFARM ».

Articolo 11

Gli Stati membri forniscono all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni che esso riterrà necessario di richiedere per quanto riguarda l'organizzazione e la metodologia delle indagini oggetto del presente regolamento; essi forniscono in particolare il calendario delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

Articolo 12

Nell'ambito del progetto EUROFARM, l'Istituto statistico delle Comunità europee ha il compito di diffondere i risultati dell'indagine. Le modalità pratiche di tale diffusione sono fissate in seno ai comitati ed ai gruppi di lavoro competenti.

Articolo 13

Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1992, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del progetto EUROFARM. Essa propone gli adeguamenti necessari del presente regolamento.

Articolo 14

1. Per la realizzazione dell'indagine di base e di quelle previste all'articolo 3 vengono rimborsati agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, 20 ECU per azienda agricola censita, i cui dati completi siano trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee, fino ad un importo massimo per indagine di:

- 100 000 ECU per il Lussemburgo,
- 500 000 ECU per il Belgio e la Danimarca,
- 700 000 ECU per i Paesi Bassi,
- 1 100 000 ECU per l'Irlanda,
- 1 300 000 ECU per il Regno Unito,
- 2 000 000 di ECU per la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo.

Gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese dell'insieme delle quattro indagini sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

(1) GU n. L 251 del 12. 9. 1983, pag. 100.

(2) GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 15.

(3) GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 61.